





Confederazione svizzera Cantone Ticino



ORDINANZA MUNICIPALE Concernente la riscossione della tassa sui cani (del 1. gennaio 2023)

Il Municipio di Val Mara, richiamati:

- la Legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.2.2009 e le successive modifiche;
- la decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la Legge sui cani;
- osservato che la tassa deve essere stabilita tra un importo minimo di CHF 50.e un importo massimo di CHF 100. -, compresa la quota parte da riversare al
 Cantone:
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- l'articolo 192 LOC e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

ordina:

Art. 1 - Campo di applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Val Mara.

Art. 2 - Assoggettati alla tassa

¹Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale, per ogni cane detenuto, ad eccezione dei casi regolati dall'art. 3.

Art. 3 - Esoneri

¹Sono esenti dal pagamento della tassa i seguenti casi:

- a) detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

²Nel caso indicato alla lettera b) il proprietario ha il diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

Art. 4 - Tassa

¹La tassa è fissata a CHF 75.- annui per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di CHF 25.- spettante al Cantone (tramite l'Ufficio del veterinario cantonale) che sarà riversata dal Comune.

²I cani giunti sul territorio comunale nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno, riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

Art. 5 - Cambiamento di domicilio del proprietario

¹In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

²Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

Art. 6 - Cambiamento di proprietà

¹In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

²Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento nel precedente proprietario.

Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicazione

¹La presente Ordinanza entra in vigore <u>con effetto 1° gennaio 2023</u> e a riguardo abroga le precedenti, contrarie o incompatibili disposizioni dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio.

²Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 12 ottobre 2022.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice-Sindaco;

gor Zocchetti

Il Segretario:

Abramo Civatt

Val Mara, 11 ottobre 2022

(Ris. Mun. 513 del 10.10.2022)